

AGGIORNARE I DATI SUL RASD: QUANDO È OBBLIGATORIO E COSA SI RISCHIA

Se cercate «RASD» trovate cinquanta pagine che spiegano come iscriversi. Questa risponde alla domanda di chi è già dentro.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è l'archivio telematico istituito dal **d.lgs. 39/2021** presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, gestito dalla società in house **Sport e salute S.p.A.** Ha sostituito a tutti gli effetti il vecchio registro tenuto dal CONI.

Il regolamento lo definisce «**l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica**». L'iscrizione certifica la natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta, *per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica*.

Tradotto: il RASD non è un elenco decorativo. È il documento che dimostra che siete una società sportiva. Nella pratica, la visura o il certificato di iscrizione è ciò che vi viene chiesto quando partecipate a un bando sportivo, e la qualifica che certifica è il presupposto delle agevolazioni previste per gli enti sportivi dilettantistici.

IL PUNTO CHE QUASI NESSUNO VI DICE

L'iscrizione non è un adempimento che si fa una volta. **È uno stato che va mantenuto vero.**

Il regolamento è esplicito. All'articolo 7, comma 2: le modifiche e gli aggiornamenti dei dati riferiti all'ASD/SSD iscritta, **compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica**, devono essere trasmessi dalla stessa con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, **tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo**.

Sono due termini, non uno. «Tempestivamente» è la regola. Il 31 gennaio è il limite esterno, non la scadenza a cui puntare.

Le variazioni non le mandate voi al Dipartimento. Passano **tramite la vostra federazione o il vostro ente di promozione sportiva**. Sono loro che inseriscono i dati nel Registro e che, dice il regolamento, garantiscono il mantenimento dei requisiti dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione. Questo è il motivo per cui la comunicazione si perde: voi pensate di aver avvisato, loro pensano di aver ricevuto un'informazione e non una richiesta di aggiornamento.

COSA VA COMUNICATO

Guardando i dati che il Registro conserva, le variazioni che vi riguardano nella pratica sono queste.

01 Il legale rappresentante

È il caso più frequente e il più ignorato. Cambiate presidente in assemblea a ottobre e sul Registro resta quello di prima. Il regolamento cita espressamente l'aggiornamento degli amministratori in carica.

02 Il consiglio direttivo e gli altri organi statutari

Il Registro conserva nome, codice fiscale, carica e durata di ogni componente. Un consiglio rinnovato è una variazione.

03 La sede legale

Comune, via, CAP. Vale anche il cambio di indirizzo e-mail e di PEC: a ogni iscritto è associato un indirizzo di posta univoco al quale sono inviate *tutte* le comunicazioni del Dipartimento, che si intendono così conosciute.

04 Lo statuto

Ogni modifica statutaria. Il Registro conserva la data di approvazione dello statuto vigente e il file.

05 Le discipline praticate e l'affiliazione

Discipline, codice e date di affiliazione. Se aprite una nuova sezione o ne chiudete una, quel dato cambia.

06 La denominazione e i dati identificativi

Denominazione, natura giuridica, codice fiscale. Sul codice fiscale il regolamento è severo: se è errato e non lo correggete entro sette giorni dalla richiesta, l'iscrizione è nulla.

Nella sezione documentale è prevista anche una **dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente**, con le relative decorrenze. È il documento che chiude il cerchio: non basta che il dato sia cambiato, deve risultare *da quando*.

COSA SUCCEDE SE NON AGGIORNATE

Qui bisogna essere precisi, perché in rete si leggono numeri inventati. **Il regolamento non prevede una sanzione pecuniaria per il ritardo.** Prevede qualcosa di più serio.

Articolo 6, comma 13: in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, e delle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini previsti, il Dipartimento per lo sport invita l'Associazione o Società ad adempiere, **assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.**

La cancellazione è il rischio finale. Ma il danno che vi capiterà molto prima è un altro, ed è silenzioso.

IL BANDO CHE SALTA IN ISTRUTTORIA

Le domande di contributo si presentano quasi sempre con i dati del legale rappresentante e con il certificato o la visura del Registro. **Se chi firma la domanda non è la persona che risulta sul RASD, la domanda è incoerente.** A seconda del bando questo significa esclusione, richiesta di integrazione con tempi stretti, o una firma che l'ente erogatore considera non valida.

Il punto crudele è che **non ve lo dice nessuno prima.** Nessuno vi telefona a novembre per avvisarvi che il presidente sul Registro è quello di due anni fa. Ve ne accorgete quando la graduatoria è già uscita e voi non ci siete.

LE AGEVOLAZIONI

La qualifica di ente sportivo dilettantistico che il Registro certifica è il presupposto del regime agevolato previsto per queste realtà. L'elenco aggiornato delle Associazioni e Società iscritte è **trasmesso annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia delle Entrate:** i vostri dati non restano dentro il Registro, escono.

Un'iscrizione cancellata o dichiarata nulla toglie il presupposto. **Quali conseguenze fiscali questo produca nel vostro caso concreto non lo stabilisce questa pagina:** dipende dal regime che applicate, dagli anni interessati e da come sono andate le cose. È una domanda per il vostro commercialista, e va fatta prima, non dopo.

C'è anche una via più corta della cancellazione. Se uno dei requisiti richiesti viene meno dopo l'iscrizione e la mancanza **non è sanata entro sette giorni** dalla richiesta del Dipartimento per lo sport, questi annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione **con efficacia dalla data in cui il requisito è venuto meno**. Retroattiva. Ecco perché l'indirizzo e-mail associato all'iscrizione va tenuto vivo e va letto: sette giorni passano in fretta se la posta la controlla qualcuno che non c'è più da due anni.

I provvedimenti di cancellazione e di nullità sono pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport e comunicati via PEC alla società e all'organismo di affiliazione. Contro di essi il legale rappresentante può presentare istanza di autotutela al Dipartimento **entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento**, con documentazione probatoria.

COME CONTROLLARE LA VOSTRA POSIZIONE

Non serve un consulente. Serve mezz'ora.

01 Entrate nell'area riservata del Registro

Su registro.sportosalute.eu, con le credenziali della società. Se nessuno sa dove sono le credenziali, avete già trovato il primo problema: l'accesso è intestato al legale rappresentante.

02 Scaricate il certificato di iscrizione

Il regolamento prevede che sia scaricabile da ciascun iscritto dalla sezione riservata. È il documento che vi chiederanno i bandi: leggetelo *voi* prima che lo legga un'istruttoria.

03 Confrontate riga per riga con la realtà di oggi

Legale rappresentante, consiglio direttivo, sede, discipline, statuto, affiliazione in corso. Non «più o meno»: nome per nome.

04 Verificate che l'e-mail associata sia una casella che qualcuno legge

È l'indirizzo a cui arrivano le comunicazioni del Dipartimento, e le comunicazioni si intendono conosciute perché sono state mandate lì.

05 Se qualcosa non torna, scrivete alla federazione o all'ente di promozione

Non al Dipartimento: le variazioni passano dall'organismo di affiliazione. Scrivete per iscritto, chiedendo esplicitamente l'aggiornamento del Registro, e **tenete la mail**

. È la prova che avete adempiuto nei tempi.

06 Richiedete il certificato aggiornato e verificate che la modifica sia passata

La richiesta inviata non è l'aggiornamento fatto. Chiudete il cerchio.

LA CHECKLIST ANNUALE

Il modo per non trovarsi mai in questa situazione è smettere di trattarla come un'emergenza. Mettete a calendario **un controllo all'anno, in autunno**: così arrivate al 31 gennaio con tutto già trasmesso, e non il 30 gennaio a rincorrere la segreteria della federazione.

01 **Certificato di iscrizione scaricato quest'anno**

Non quello del 2023 salvato in una cartella.

02 **Legale rappresentante sul Registro = chi firma davvero**

Il controllo singolo più utile di tutta la lista.

03 **Consiglio direttivo allineato all'ultimo verbale di assemblea**

Con le decorrenze giuste.

04 **Sede legale, e-mail e PEC corrette e presidiate**

Casella che qualcuno apre, non che qualcuno possedeva.

05 **Statuto a Registro = ultimo statuto approvato**

Se avete modificato lo statuto e non ve ne siete più occupati, controllate qui per primo.

06 **Affiliazione in corso di validità**

L'iscrizione è correlata a un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione. Niente riaffiliazione, niente Registro.

07 **Discipline praticate coerenti con quello che fate**

Sezioni aperte e sezioni chiuse.

08 **Le variazioni dell'anno trasmesse alla federazione, per iscritto**

E archiviate insieme al resto dei documenti sociali.

UNA COSA CHE NON FACCIAMO

Non vi diamo la risposta al vostro caso. Le regolamentazioni degli organismi di affiliazione sono diverse tra loro, i termini interni delle federazioni per la riaffiliazione pure, e la vostra situazione può avere pieghe che una pagina web non conosce. **Dove servono un termine preciso o una procedura puntuale, chiedeteli alla vostra federazione o al vostro ente di promozione sportiva**, che sono i soggetti che materialmente trasmettono i dati. Per gli effetti fiscali, al vostro commercialista.

ISCRIVETE LA VOSTRA SOCIETÀ AL NOSTRO REGISTRO

Polisportiva.com tiene un elenco delle società sportive italiane: chi siete, dove siete, che discipline praticate. Serve a farvi trovare da chi cerca uno sport nella vostra zona.

Diciamolo chiaramente: il nostro registro non è il RASD. È un elenco privato, gestito da noi, senza alcun valore ufficiale. Non certifica niente, **non sostituisce l'iscrizione al Registro nazionale e non assolve nessuno degli obblighi descritti in questa pagina.** Se lo confondete con il RASD vi faremmo un danno, e non è quello che vogliamo.

Questa guida riassume quanto previsto dal d.lgs. 39/2021 e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, pubblicato dal Dipartimento per lo sport. **Non è una consulenza fiscale né legale** e non sostituisce il parere del vostro commercialista o le indicazioni del vostro organismo di affiliazione, ai quali spetta la valutazione del caso concreto. Le norme e le procedure possono cambiare: verificate sempre sulle fonti ufficiali *sport.governo.it* e *registro.sportesalute.eu*.